

nel fatto che alcuni insigniti versarono delle somme all'Ordine. Anche se queste siano state talvolta richieste, non vien meno perciò il carattere della volontarietà delle offerte, che quasi sempre furono successive e subordinate alla concessione dei Diplomi e furono versate con piena scienza della non obbligatorietà di esse, ma al solo scopo di mostrare il gradimento dell'avvenuta Iscrizione, e non ignorando che le somme erano destinate ad opere di bene, in conformità delle Regole dell'Ordine stesso.

Nessun artificio o raggio fu adunque posto in essere che abbia potuto indurre alcuno in errore. Né illecito profitto ricavarono i prevenuti da quel denaro perchè esso, sia pure con detrazione di somme, che l'Ordine tollerava fossero trattenute da coloro che procuravano l'aggregazione di nuovi aspiranti a titolo di rimborso di spese di viaggi e di oggetti di cancelleria, era destinato ad opere di beneficenza.

Si è infatti accertato che nè C., nè il Z. hanno osato trarre vantaggio personale dalle offerte dei decorati, come emerge dai numerosi attestati rilasciati in epoca precedente, e quindi non sospetta, da Istituti di beneficenza, da Congregazioni religiose e da persone eminenti del Clero e del Laicato con cui tutti lodavano la loro disinteressata attività e le loro generose elargizioni.

Nè tanto meno risulta che il N., l'I. e il P. abbiano percepito somme superiori a quelle ad essi spettanti o che, comunque abbiano usato mezzi illeciti per carpire danaro altrui.

S'impone pertanto il proscioglimento di tutti i giudicabili perchè il fatto loro attribuito non costituisce reato.

P. q. m. il G. I., in conformità della richiesta del P. M., dichiarata chiusa la istruttoria del procedimento, dichiara non doversi procedere contro N., I., Z., C., P., in ordine alla imputazione di cui in rubrica, perchè il fatto loro attribuito non costituisce reato.

PRETURA DI GORIZIA.

10 Ottobre '941.

2. Pret. BITTI — Imp. Picciulin.

Matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera — Mancanza di preventivo consenso del Ministro per l'interno — Celebrazione da parte del parroco — Non costituisce reato (R. D. legge 17 novembre 1938 n. 1728, conv. nella legge 5 gennaio 1939 n. 274, art. 2 e 6).

A) *Non costituisce reato la celebrazione da parte del parroco del matrimonio di un cittadino italiano con persona di nazionalità straniera, senza il preventivo consenso del Ministro per l'interno* (1).

(1) L'esattezza di questa decisione non ci sembra dubbia alla stregua del R. D. legge 17 novembre 1938 n. 1728.

In questo decreto si stabilisce il divieto di matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza e si subordina il matrimonio di cittadino italiano con persona di altra nazionalità al consenso del Ministro per l'interno.

Il matrimonio celebrato in trasgressione al primo divieto è nullo: l'ufficiale di stato civile non deve procedere nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione; parimenti il ministro del culto non può procedere alle formalità relative alla trascrizione: in caso di trasgressione l'ufficiale di stato civile e il ministro del culto incorrono in sanzione penale (art. 5 e 6). Nessuna sanzione è comminata per gli sposi (vedi L. Boggio, *Il matrimonio*

Omissis.

A) L'Ufficiale dello Stato Civile di Gorizia denunciava il 17 luglio 1941 a questa Procura del Re Imperatore di avere l'11 luglio 1941 trascritto l'atto di matrimonio fra Beucic Basilio, cittadino italiano e Muravez Stefania, cittadina jugoslava.

Il P. M. trasmetteva la denuncia a questa Pretura per competenza a sensi dell'art. 6 del R. D. legge 17 novembre 1938 n. 1728.

Il Pretore, proceduto a istruzione sommaria, accertava che il matrimonio era stato celebrato dall'imputato e questi, sentito con mandato di comparizione affermava che nel maggio 1941, versando la Muravez in pericolo di vita e volendo essa e il suo concubino Beucic Basilio regolarizzare la loro posizione specialmente per legittimare un loro figlio naturale, i due concubini si rivolsero ad esso imputato, loro parroco, perchè celebrasse le nozze *in extremis*. Essendo in quell'epoca la Jugoslavia stata occupata dalle truppe dell'Asse, non fu possibile ottenere i certificati relativi alla cittadinanza jugoslava per richiedere al Ministero per l'interno il prescritto nulla osta.

Con una annotazione scritta, munita del sigillo d'ufficio, ma priva di firma, questo ufficio dello Stato Civile, richiedeva l'odierno imputato di «sposare in articolo mortis» la signora Kunei anche se cittadina jugoslava.

L'imputato nella sua qualità di parroco si rivolgeva al proprio Arcivescovo che in data 14 maggio 1941 autorizzava il matrimonio in parola, il quale ebbe luogo il 22 maggio 1941.

A mezzo del suo difensore l'imputato chiedeva di venire prosciolto dall'imputazione perchè il fatto da lui commesso non costituisce reato e, in subordine, chiedeva la sospensione del procedimento penale fino a definizione di quello civile sulla questione di stato, sostenendo egli che la Muravez, già cittadina italiana, era diventata cittadina jugoslava e che era ridiventata cittadina italiana dopo la morte del Kunei.

A) Diritto. L'art. 6 della legge 17 novembre 1938 n. 1728 invocato dal P. M. nel trasmettere la denuncia alla Pretura riguarda non già i trasgressori alle norme per la celebrazione del matrimonio fra cittadino italiano e cittadino straniero, ma il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza. Quindi la norma di legge invocata dal P. M. non trova applicazione nel nostro caso perchè è risaputo che la razza non si identifica col concetto di cittadinanza o di nazionalità.

Nei caso nostro ambedue i coniugi sono di razza ariana. Quindi la norma di legge che qui trova applicazione è quella accennata nell'imputazione, che testualmente dispone: «il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministero dell'Interno. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 3000».

del cittadino con persona di altra razza, sotto il profilo penale, Giust. pen., 1941, II, col. 565.

Inversamente il matrimonio celebrato in violazione della norma che richiede il preventivo consenso del Ministro per l'interno, non è nullo e può essere celebrato senza che l'ufficiale di stato civile o il ministro del culto incorrano in responsabilità penale. Sono invece puniti gli sposi (art. 2). Vedi oltre lo scritto citato nella motivazione della sentenza: A. CASALINUOVO, *La tutela penale della razza italiana, Riv. pen., 1933, I, 1171, segg. nota 31.*

Conf. anche CRACHI, *Ministri del culto e sanzioni penali nel nuovo diritto matrimoniale in Monitore dei Tribunali, 1940, pag. 289.*

Sorge ora la questione se *trasgressori* della norma anzidetta siano da considerarsi soltanto i coniugi e non anche l'ufficiale dello Stato Civile o il parroco che procedano alla celebrazione del matrimonio senza che esista il nulla osta ministeriale.

Dall'esame di tutta la materia disciplinata dalla legge n. 1728 del 1938 risulta che la sanzione penale contenuta nell'ultima parte dell'art. 2 della legge anzidetta è applicabile soltanto ai coniugi.

Dal testo della legge si rileva che gli obblighi, con le relative sanzioni penali, facenti carico all'Ufficiale dello Stato Civile o parroco trovano separatamente la loro disciplina.

La legge di cui ci si occupa prevede, dal punto di vista sostanziale, due ipotesi del tutto distinte: a) art. 1: matrimonio fra cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza. Tale matrimonio è proibito in via assoluta, e anche se celebrato, è insanabilmente nullo; b) art. 2: matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera: è soltanto subordinato al preventivo consenso del Ministero per l'interno e, anche se celebrato senza tale consenso, è pienamente valido, salvo l'applicazione della sanzione penale a carico dei trasgressori.

Le specifiche sanzioni penali previste a carico dell'Ufficiale dello Stato Civile e del Parroco riguardano soltanto ed unicamente la mancata osservanza del divieto di cui all'art. 1 e non anche l'inesistenza della formalità di cui all'art. 2.

Stabilisce infatti l'art. 5 che « nel caso previsto dall'art. 1 (diversità di razza), l'Ufficiale dello Stato Civile non procederà né alle pubblicazioni, né alla celebrazione del matrimonio » e soggiunge lo stesso articolo che l'Ufficiale dello Stato Civile che trasgredisce al disposto del suddetto articolo è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 ». Ne deriva che l'Ufficiale dello Stato Civile nel caso previsto dall'art. 2 (diversità di cittadinanza) è legittimato a procedere tanto alle pubblicazioni quanto alla celebrazione del matrimonio, anche se non sussiste il consenso ministeriale; e ciò per il noto principio dell'« ubi lex voluit, dixit... ».

Questa interpretazione trova inoltre conferma nella circolare del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 1938 n. 9270, pubblicata nel n. 3 del *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia del 1939, nella quale si dice: « qualora... l'Ufficiale di Stato Civile rilevi che il matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero dell'Interno, egli deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale... Se nonostante tale avvertimento le parti insistessero nella richiesta di pubblicazione, egli vi darà corso... ». Per quanto riguarda il Parroco l'art. 1 della citata legge n. 1728 del 1938 dispone che « al Ministro del Culto, davanti al quale sia celebrato il matrimonio in violazione dell'art. 1 (diversità di razza) è vietato l'adempimento di quanto è disposto dal 1° comma dell'art. 8 della legge 27 maggio 1929 n. 847 (lettura degli articoli del codice civile) ». Soggiunge lo stesso art. 6 che « i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 ».

Si deve quindi affermare che al Parroco non è fatto divieto di celebrare, agli effetti civili, il matrimonio fra persona di cittadinanza italiana e persona di cittadinanza straniera, che non si siano premunite del noto nulla osta.

Se così fosse, si cadrebbe nell'assurdo di applicare al Parroco (o all'Ufficiale dello Stato Civile) la sanzione penale più grave di cui al citato art. 2 (diversità di nazionalità) che prevede la pena dell'arresto cumulativamente a quella della ammenda; mentre per l'ipotesi più grave, cioè per la trasgressione del divieto di cui all'art. 1 (matrimonio di cittadino italiano ariano con persona di altra razza), l'Ufficiale dello Stato Ci-

vile o il Parroco sarebbero punibili soltanto con l'ammenda.

La mancata compilazione del verbale con gli avvertimenti ai nubendi di richiedere il consenso ministeriale, obbligatoria solo per l'Ufficiale dello Stato Civile e non per il Parroco, non ha rilevanza penale perchè costituisce violazione a norma stabilita con circolare e non già con legge.

Non consta al giudicante esservi giurisprudenza sulla fattispecie in esame; consta però al giudicante che sull'argomento si è già pronunciata favorevolmente alla tesi oggi sostenuta in questa sentenza la dottrina (monografia di PASQUALE CRACI in *Monitore dei Tribunali* del 25 maggio 1940, intitolata « *Ministri del Culto e sanzioni penali nel nuovo diritto matrimoniale* »).

Mentre nei confronti dei coniugi Beucic Basilio e Muravec Stefania si procede separatamente, per l'odierno imputato imponesi il proscioglimento perchè il fatto da lui commesso non costituisce reato.

P. q. m. la C. S. dichiara non doversi procedere perchè il fatto non costituisce reato.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

2 Ottobre '941.

3. Pres. LUCANGELI; Est. BALDUZZI — Imp. Bottini.

Ritenzione di effetti militari — Elemento psichico — Custodia temporanea di indumenti di militare in licenza — Inesistenza del reato (C. p. per l'es., art. 237).

A) *Il reato di ritenzione di effetti militari non si esaurisce nell'estremo puramente materiale della detenzione. E' necessario il concorso dell'elemento psichico, il quale consiste nella volontarietà dell'acquisto o ricezione a titolo di deposito, associato alla consapevolezza di cedere, se pure per una minima parentesi di tempo, la destinazione della res al servizio militare. È escluso pertanto il reato nel caso di chi riceva e custodisca in temporaneo deposito gli indumenti di un militare nella persuasione che questi sia in licenza e che gli indumenti debbano essere restituiti a licenza ultimata (1).*

(1) La disposizione dell'art. 237 C. p. per l'es. del 1869 è riprodotta quasi testualmente nell'art. 166 del nuovo codice penale militare di pace. Secondo il SUCATO (*Istituzioni di diritto pen. mil.*, Roma, 1941, vol. II, pag. 263) si tratta di reato di natura contravvenzionale.

Altrettanto sosteneva il MANZINI (*Diritto pen. mil.*, Padova, 1932 pag. 304) in relazione all'art. 237 del C. abrogato.

Ma dubitiamo della esattezza di questa opinione, specialmente in relazione al nuovo codice che punisce la ritenzione di effetti militari con le stesse pene della distruzione o alienazione degli effetti stessi (art. 163). Ma, pur trattandosi di delitto, non sembra che sia richiesto lo speciale dolo a cui accenna la sentenza annotata. Per precisare l'elemento psicologico del reato, è necessario tener presente che il precepto dell'art. in esame consiste nel divieto di acquistare o ritenere oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento non muniti del marchio di rifiuto o di cui non sia altrimenti dimostrata la cessazione di appartenenza al servizio militare. Si richiede pertanto (ed è sufficiente) la coscienza e la volontà di acquistare o detenere oggetti o effetti militari per i quali non esista la prova della cessazione di appartenenza alla amministrazione militare.

Ma fra i requisiti obiettivi del reato vi è la illegittimità del fatto: e tale requisito viene a mancare quando si tratti di semplice custodia di indumenti per conto del militare a cui